



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL SOCIO ACCOMANDANTE È PRIVO DI LEGITTIMAZIONE
ATTIVA E PASSIVA RISPETTO ALLE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – Sez. 15[^] - Sentenza
del 20/03/2025, n.1871

Composizione

Fraioli Fernanda (Pres.) – Chianura Pietro Vito (Rel.) – Buccaro Alfredo

**159 SOCIETA'- 410 RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI
SOCIALI**

Società in accomandita semplice - Accomandatari - Responsabilità per le
obbligazioni sociali - Credito dell'amministrazione finanziaria - Responsabilità
diretta del socio accomandante - Esclusione - Limiti – Fondamento

Massima

In tema di società in accomandita, il socio accomandante è privo di
legittimazione - attiva e passiva - rispetto alle obbligazioni riferibili alla società,
salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., il quale, limitandosi a
disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale, nel limitare la
responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita,
non autorizza i creditori sociali, incluso l'Erario, ad agire direttamente nei suoi
confronti.

Rif. normativi

art.2313 c.c.

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ. sez. trib., ord. 19 maggio 2021, n.13565; Cass. civ., sez. trib., 9 agosto 2016, n. 16713; Cass. civ., sez. trib., 25 marzo 2015 n. 6017

Anno pubb.

2025